



# PARMAINFANZIA S.P.A.

Sede Legale in Parma (PR), Strada Budellungo n. 45/A

## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

### **Parte speciale E**


#### **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

ai sensi del art. 25-decies ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231  
sulla "Responsabilità Amministrativa delle Imprese"

Il presente "Modello di organizzazione, gestione e controllo" (di seguito il "Modello") di ParmaInfanzia S.p.A. (di seguito la "Società" o "ParmaInfanzia") è stato redatto in attuazione dei dettami di cui agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231 del 2001 e ss. mm. e ii. (di seguito il "Decreto").


Esso è stato adottato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 Marzo 2021 ed aggiornato in data 27/03/2024 sarà efficacemente attuato attraverso la sua progressiva implementazione (ivi compresi gli adeguamenti che si renderanno necessari anche in conseguenza delle modifiche e novità legislative in merito) da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo e dell'Organismo di Vigilanza.

Il "Modello" rappresenta il riferimento gestionale diretto, atto a costituire lo strumento predisposto ai fini della prevenzione degli illeciti penali previsti dal Decreto, in ossequio alla politica di etica aziendale adottata dalla Società.

	<b>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</b>	<b>P.S. E</b>
		Ed. 7 – 02/2024
		Pagina 2 di 7

## INDICE

PREMESSA.....	3
1. LA TIPOLOGIA DEI DELITTI TRATTATI .....	4
2. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO .....	4
3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE .....	4
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	4
5. PROTOCOLLI SPECIFICI .....	5
6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	5


	<b>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</b>	<b>P.S. E</b>
		Ed. 7 – 02/2024
		Pagina 3 di 7

## **PREMESSA**

L'ipotesi di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" si esplicita nel caso in cui ParmaInfanzia S.p.A. abbia interesse ad evitare che uno dei suoi dipendenti o altro soggetto esterno alla Società (chiamato a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria utilizzabili in sede penale, con facoltà di non rispondere) possa rendere dichiarazioni sfavorevoli ad essa.

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli organi sociali e dai dipendenti di ParmaInfanzia S.p.A., nonché dai suoi consulenti.

Nell'ambito dei processi sensibili tutti i Destinatari parte speciale E del Modello debbono adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello stesso al fine di prevenire il verificarsi dei reati considerati in questa parte speciale.

	<b>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</b>	<b>P.S. E</b>
		Ed. 7 – 02/2024
		Pagina 4 di 7

## 1. LA TIPOLOGIA DEI DELITTI TRATTATI

Per quanto riguarda la presente Parte speciale, si riporta di seguito l'elenco dei reati contemplati negli sopra menzionati:

- Art. 25-decies – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]
  - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

L'art. 25-decies ex D. Lgs. 231/2001 cita quanto segue:

*1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del Codice penale si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

*2. Il presente articolo è stato rinumerato quale Art. 25-decies, dall'Art. 2, D.Lgs.n.121/2011 e risulta ivi indicato il riferimento al Codice penale.*

La fattispecie di cui all'art. 377-bis c.p. è un reato comune e quindi risulta potenzialmente ascrivibile a tutte le posizioni soggettive indicate nell'art. 5 del D. Lgs. 231/2001.

La fattispecie mira ad evitare indebite pressioni (offerte di denaro o altra utilità) o illecite pressioni (violenze e minacce) nei confronti di una specifica categoria di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'autorità giudiziaria, rappresentata da coloro che, secondo la disciplina processuale, possono avvalersi della facoltà di non rispondere.

Oltre che l'imputato e l'indagato, beneficiano di tale facoltà, per esempio, i prossimi congiunti dell'imputato (art. 199 c.p.p.), nonché coloro che sono imputati in un procedimento penale connesso a quello in cui sono chiamati a rendere dichiarazioni, secondo le regole stabilite dalla disciplina processuale.

Inoltre la L. 146/2006 definisce il presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti qualora il reato sia commesso in modalità transnazionale.

## 2. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

In via generale aree a rischio sono identificabili tutte le aree:

- a) in quanto riferite nel Modello Organizzativo Gestionale;
- b) in quanto riferite nel codice etico.

Nello specifico si possono configurare le successive aree a rischio reato:

- Area amministrativa – legale – affari societari – risorse umane:
  - gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale di cui sia parte la società;
  - gestione dei rapporti con i destinatari chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale in cui è coinvolta la società;
  - stipula e gestione delle polizze per la tutela legale in favore del personale.

## 3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

I destinatari della presente parte speciale sono tutti quei soggetti che hanno una influenza nota, o di fatto, sugli altri componenti di ParmaInfanzia S.p.A. al fine di poterli spingere a rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ("Destinatari parte speciale E").

## 4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I responsabili delle direzioni, delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle aree "a rischio reato" sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e dal Codice Etico di ParmaInfanzia S.p.A..

Alle regole comportamentali enunciate nei documenti di cui sopra, deve aggiungersi che è fatto assoluto divieto:

- di porre in essere condotte tali da integrare la fattispecie di reato previste;



- di coartare, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà di rispondere all'Autorità Giudiziaria di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni o di indurre questi ad avvalersi della facoltà di non rispondere;
- di indurre, in qualsiasi modo, i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni di fronte all'Autorità Giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere;
- di elargire, offrire o promettere denaro, omaggi, regali o altri vantaggi a persone chiamate a rendere dichiarazioni di fronte all'Autorità Giudiziaria;
- di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto l'ipotesi criminosa sopra delineata, possa in astratto diventarlo;
- di porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme del Codice Etico.

#### **5. PROTOCOLLI SPECIFICI**

Con riferimento ai casi di gestione dei rapporti con soggetti che nell'ambito di un procedimento giudiziario hanno facoltà di non rispondere, i protocolli prevedono che:

- tutti i Destinatari del Modello adottino prassi e comportamenti che siano rispettosi del Codice Etico adottato dalla Società;
- i responsabili delle singole funzioni informino l'O.d.V. dell'inizio del procedimento giudiziario (anche nei confronti di persone chiamate a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere), delle risultanze delle varie fasi di giudizio, della conclusione del procedimento, nonché di qualsiasi criticità possa riscontrarsi in itinere.


Nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea, sono ammesse eventuali deroghe al rispetto delle prescrizioni contenute nella presente parte speciale, purché di tale deroga sia data immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

#### **6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Verificare che il codice etico preveda formalmente il divieto di indurre o favorire gli esponenti della società a non rendere o produrre dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, laddove gli stessi siano stati destinatari di richieste di rendere o produrre davanti all'Autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale relativo all'esercizio delle proprie funzioni.

Oltre a quanto in generale descritto l'O.d.V. deve:

- verifica dell'esistenza di una procedura che regolamenti i rapporti con soggetti, pubblici o privati, che a vario titolo partecipino in procedimenti giudiziari in cui sia coinvolta la Società, che obblighi al rigoroso rispetto della normativa nonché alla massima trasparenza, chiarezza e correttezza;
- verifica della segregazione delle responsabilità tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla le attività relative alla gestione dei rapporti con i soggetti di cui al punto a);
- verifica che i rapporti con i soggetti di cui al precedente punto a), quando non vi sia obbligo di compimenti di atti da parte di soggetti diversi, siano riservati esclusivamente all'ufficio legale;
- verifica che l'ufficio legale conservi traccia dei rapporti con i soggetti di cui al precedente punto a) nonché tutta la documentazione inerente a tali rapporti;
- verifica del sistema di flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza sull'esistenza di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che coinvolga i destinatari del modello in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;

	<b>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</b>	<b>P.S. E</b>
		Ed. 7 – 02/2024
		Pagina 6 di 7

- verifica del sistema di flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza in merito alle richieste di assistenza legale o di attivazione della polizza per la tutela legale inoltrate alla società dai dipendenti in caso di avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;
- nel caso di esistenza di atti di citazione a testimoniare e di procedimenti penali che coinvolgano i destinatari e/o i dipendenti, acquisire gli atti ed assumere informazioni dall'avvocato difensore della persona imputata o sottoposta ad indagini o chiamata a testimoniare;
- verifica se nel corso del procedimento penale dovranno essere sentite persone che in applicazione del codice di procedura penale hanno la facoltà di non rispondere.



**Induzione a non rendere dichiarazioni o a  
rendere dichiarazioni mendaci all'autorità  
giudiziaria**

**P.S. E**

Ed. 7 – 02/2024

Pagina 7 di 7